REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 (funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 intitolato *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";*

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e in particolare la parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;

Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti individuata dall'articolo 4 della predetta direttiva 2008/98/CE ha stabilito il recupero energetico dei rifiuti rappresenta un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti;

Visto l'articolo 16 della predetta direttiva 2008/98/CE relativo ai principi dell'autoufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 182 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che *"E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali e' sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.";*

Visto l'articolo 196 del D.Lgs. n. 152/2006 che attribuisce alla Regione le seguenti competenze "(...) *a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199; b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; (...) e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993*

attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; (...) l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b); (...)";

Visto il Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*;

Considerato che il D.Lgs. n. 36/2003 in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha stabilito che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo il trattamento meccanico e biologico;

Vista la Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in virtù della quale sono stati imposti tra l'altro specifici obiettivi di raccolta differenziata;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 30 settembre 2016 con il quale si è provveduto ad inibire gradualmente il collocamento in discarica della frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati derivante dal trattamento meccanico (c.d. frazione secca di sopravaglio);

Considerato che resta ferma comunque l'intenzione della Regione Siciliana di porre in essere tutte le iniziative che consentano una drastica riduzione dei rifiuti urbani collocati in discarica anche attraverso politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di incentivazione delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale ovvero attraverso la efficienza del riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico;

Atteso che bisogna porre in essere ogni azione utile al fine di evitare l'esaurimento delle volumetrie disponibili con una conseguente chiusura anticipata delle discariche esistenti sul territorio regionale;

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2010 sui *"Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. (10A14538)"*;

Considerato che, in data 27 ottobre 2016, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha provveduto a convocare un tavolo tecnico con i gestori degli impianti di smaltimento attualmente in esercizio nel territorio regionale al fine di discutere le problematiche inerenti l'applicazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587/2016;

Considerato che dal tavolo tecnico, di cui appena sopra, è emersa la impossibilità per gli stessi gestori di poter rispettare i termini e le modalità imposte dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 30 settembre 2016 a causa della indisponibilità degli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti ad accettare la frazione secca di sopravaglio dei rifiuti urbani indifferenziati;

Considerato che dal tavolo tecnico è emerso che l'applicazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587/2016 ha determinato spinte speculative che comporterebbero alterazioni del corrispettivo per lo smaltimento in discarica;

Considerato che i gestori degli impianti hanno manifestato la necessità di un differimento dei termini previsti nel Decreto del presidente della Regione Siciliana n. 587/2016 al fine degli approfondimenti da disporre in sede di tavolo tecnico permanente sulla materia;

Considerato che il mancato differimento dei termini previsti nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587/2016 determinerebbe la impossibilità per i soggetti gestori di accettare il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio regionale;

Considerato che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha avviato apposita indagine di mercato, sia nazionale e internazionale, per verificare la disponibilità per il trattamento fuori regione;

Per le motivazioni di cui in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DECRETA

Articolo unico

I termini di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 30 settembre 2016 sono differiti all'esito dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e verranno riassegnati con apposito decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

* * *

Il presente decreto sarà pubblicato con valore di notifica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Presidente della Regione Siciliana
(On. Rosario Crocetta)